



Assemblea degli azionisti C.A.M. s.p.a.

Verbale n. 4 del 31 ottobre 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18:20, in seconda convocazione, si riunisce in via Caruscino, 1, su convocazione del Consiglio di gestione, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della società "*C.A.M. s.p.a.*", capitale sociale € 26.419.100,00, iscritta al n. 01270510660 della C.C.I.A.A. di L'Aquila, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Approvazione verbali sedute precedenti;
- 2. Bilancio di esercizio 2013. Determinazioni;
- 3. Bozza di Statuto sistema tradizionale. Determinazioni;
- 4. Relazione Dirigenti sulle attività svolte dal 22/02/2014 ad oggi;
- 5. Varie ed eventuali. Determinazioni.

Sono presenti:

- il presidente del consiglio di sorveglianza dott. Giovanni Di Pangrazio, presidente dell'Assemblea;
- i componenti del consiglio di sorveglianza sig. Pasqualino Di Cristofano, dott. Ferdinando Boccia, avv. Bruno Ranati.
- il presidente del consiglio di gestione prof. Andrea Ziruolo, l'amministratore delegato ing. Giuseppe Venturini; il consigliere di gestione dott.ssa Lucia Falcetelli;
- il revisore dei conti rag. Fabio Coglitore;
- il dirigente di gestione ing. Leo Corsini.

sono altresì presenti n. 17 soci in rappresentanza di n. 378 azioni da nominali € 43.310,00 per un totale di € 16.371.180,00 pari al 61% del capitale sociale di € 26.419.100,00 iscritte nel Libro dei soci rappresentate a norma di legge dai seguenti 17 azionisti:

i sindaci dei comuni di: AVEZZANO (Di Pangrazio Giovanni) CAPISTRELLO (Lusi Antonino); CASTELLAFIUME (Mariani Domenico); CERCHIO (Tedeschi Gianfranco); LECCE NEI MARSI (De Angelis Gianluca); LUCO DEI MARSI (Palma Domenico); PERETO (Ranati Bruno); SAN BENEDETTO DEI M. (D'Orazio Quirino); SANTE MARIE (Berardinetti Lorenzo); TRASACCO (Quaglieri Mario);

i delegati dei comuni di: CAPPADOCIA (Franco Pompei); MAGLIANO DE' MARSI (Pasqualino Di Cristofano); MORINO (D'Amico Roberto - assessore); ORICOLA (D'Agostino Stephen Augusto); SCURCOLA MARSICANA (De Simone Nicola);

comuni presenti per delega ad altri soci: COLLARMELE (delega socio di Capistrello); TAGLIACOZZO (delega socio di Castellafiume).





Su proposta del Presidente dell'Assemblea viene chiamato a verbalizzare il sig. Stefano Di Benedetto, impiegato CAM s.p.a.. Conviene unanime l'Assemblea.

Il presidente Di Pangrazio, introducendo i lavori, constata una presenza esigua di soci e precisa che avrebbe confidato in una partecipazione maggiore dei sindaci. Sottolinea che quest'anno si registra un netto miglioramento nelle relazioni tra i soci che si è tradotto in una maggiore tranquillità per l'operatività dell'Azienda ed in questo ne individua un obiettivo raggiunto, specificando che ripristinare un clima sereno in seno all'Assemblea era una priorità per creare le condizioni per ripartire. Evidenzia che, dal proprio insediamento, si è cercato di improntare la gestione della "cosa pubblica" sul metodo del confronto e questo ha restituito serenità ai lavoratori, ai dirigenti ed ha favorito i rapporti tra i sindaci stessi. Fa presente che sono stati raggiunti dei dati, in termini di bilancio, sicuramente migliorativi rispetto al passato e questo, da una parte, grazie all'impegno profuso dall'attuale gestione e, dall'altra, grazie agli indirizzi del C.d.S.; sottolinea il fatto che l'ATO 2 Marsicano (nota n. 624/2014) ha espresso parere favorevole sul bilancio consuntivo 2013. Il Presidente sostiene che, pur ravvisando delle criticità, sia sul versante dei debiti che su quello dell'esigibilità di alcuni crediti, ci sono gli elementi per procedere all'approvazione del bilancio. Evidenzia che i miglioramenti registrati, sono anche il frutto di una politica improntata, rispetto al passato, ad una minore esternalizzazione ed una maggiore valorizzazione delle risorse presenti nell'organico della Società. Proseguendo, ricorda che alla fine dello scorso anno l'orientamento dei soci era indirizzato verso il ritorno all'adozione del modello tradizionale e, pertanto, nell'attuale seduta è anche previsto l'esame e la valutazione della bozza del nuovo statuto.

Il **Presidente propone** all'Assemblea di invertire il primo punto all'ordine del giorno con il secondo e di procedere, pertanto, con l'esame e la votazione del bilancio consuntivo 2013; conviene unanime l'Assemblea.

(Alle ore 18:30 entra il Sindaco di Carsoli, Domenico D'Antonio, i soci presenti diventano 18, in rappresentanza di n. 414 azioni, pari al 67% del capitale sociale)

Aperta la discussione, la parola passa all'A.D. Venturini che relaziona sul bilancio. Fa presente che, i documenti di bilancio elaborati, sono il frutto di un confronto con il C.d.S. e l'ATO; evidenzia che da febbraio c.a. ad oggi è stato perseguito un discorso di ristrutturazione della Società che ha portato, tra l'altro, ad intraprendere la strada della certificazione del debito; sottolinea che, per la lettura del bilancio, è fondamentale guardare ai due filoni dei crediti e dei debiti e fa presente che è su questi argomenti che l'Assemblea è chiamata ad esprimersi. Per quanto riguarda questi ultimi, specifica che il tema centrale del confronto verteva sulla loro iscrizione in bilancio e, pertanto, si è ritenuto registrare la massa debitoria certificata oltre i 12 mesi, mentre per la mole di





debiti non certificati si è ritenuto iscriverli entro i 12 mesi. Precisa che sono pervenute richieste di certificazione per un totale di circa 30 milioni di euro, che si traduce nella possibilità di spalmare tale massa debitoria tra i prossimi 15-30 anni, come previsto dal D.L. 66/2013. Altro aspetto cruciale è rappresentato dai crediti: evidenzia che è stata fatta una ricognizione degli stessi (vedi Nota Integrativa) e che entro il termine del 31/12/2014 saranno attivate le procedure di legge per evitarne la prescrizione; fa presente che l'Organo di gestione ha assunto l'impegno di comunicare trimestralmente al C.d.S. l'evoluzione della situazione. Per quanto riguarda il Conto economico, sottolinea come questo sia influenzato dal fatto che per i primi 5 mesi non è stato possibile fatturare; relativamente ai costi di gestione, le voci evidenziano elevati costi per energia elettrica per il cui abbattimento si è ritenuto ricorrere al mercato libero dell'energia; precisa che, tramite Consip, è stata presentata la domanda per il passaggio al fornitore energetico del mercato libero e che attualmente la società aggiudicataria è la Gala S.r.l. e questo determinerà, già per i prossimi mesi di novembre/dicembre, un risparmio di circa euro 500.000,00. Altro dato rilevante in termini di risparmio è rappresentato dal rinnovo del parco auto tramite piattaforma Consip, che garantirà un contenimento di spesa di circa euro 80.000,00 annui rispetto a quella attuale. Altro aspetto di fondamentale importanza è rappresentato dall'adeguamento della tariffa; fa presente che l'Ente nazionale (ANEA) ha riconosciuto al CAM S.p.A. un adeguamento tariffario per i periodi 2009/2011 e 2012/2013 con il conseguente diritto al recupero delle somme che ne scaturiscono che comporterà un introito pari a circa 10 milioni di euro. Precisa che tale adeguamento è frutto di uno studio da parte dell'Ente Nazionale preposto che evidentemente ha ravvisato che la tariffa in applicazione era sottostimata ed evidenzia che il CAM S.p.A. ha anche chiesto delle verifiche più approfondite per evitare che gli venga attribuito più di quanto gli spetti. Fa presente, inoltre, che le modalità di recupero di tali somme sono stabilite dall'ATO (nota n. 447/2014) e che il CAM S.p.A. intende dilazionare il recupero delle stesse nel periodo di tempo più lungo possibile, così da gravare in misura minore sugli utenti. Sempre a salvaguardia degli utenti, specifica che l'indirizzo della Società è di procedere alla fatturazione con una cadenza quadrimestrale - cosa che negli ultimi tempi non è stato possibile garantire - così da permettere ai cittadini di poter cadenzare il pagamento delle fatture. Sul versante dei contenziosi (pari circa a n. 258) con i piccoli fornitori che lavorano sul territorio, fa presente che per n. 171 sono state fatte transazioni e per altri 11 sono state fatte certificazioni, per cui ne sono stati risolti circa il 70%. Ricorda, inoltre, che la Regione ha garantito il finanziamento di circa 14 milioni di euro per l'adeguamento ed il completamento dei depuratori, specificando che il CAM S.p.A. ne gestisce ben 47 sul territorio. Ringrazia il prof. Ziruolo, la dott.ssa Falcetelli, l'ing. Corsini e l'ATO per l'impegno profuso e manifesta ottimismo per le prospettive future della Società.





Al sindaco di **Capistrello** che chiede al **Presidente** quali sono i progressi ai quali fa riferimento nel suo intervento, quest'ultimo specifica che i miglioramenti evidenziati sono da ricondurre all'andamento generale della Società.

Successivamente il consigliere di gestione **Falcetelli** fornisce dei chiarimenti tecnici sul bilancio. Fa presente che si è registrata una riduzione dei costi rispetto al precedente esercizio (di circa il 17%) dovuta alla riduzione del personale e del riscorso alle esternalizzazioni; così come sul versante dei ricavi si sono registrati dei miglioramenti per un minor ricorso alle manutenzioni straordinarie. Prosegue relazionando sulle poste di bilancio.

Il Sindaco di **Carsoli**, considerando la grave crisi in cui versava la Società, accoglie con favore i miglioramenti a cui si è giunti; premette che intende esprimere il proprio voto favorevole sul bilancio. Richiama la L. 147/2013 che prevede, dal 2015, l'obbligo per gli Enti locali di iscrivere in bilancio le perdite, suddivise pro-quota, delle società partecipate; pertanto chiede se ci siano margini per superare tale necessità.

Il **Presidente del C.d.G., Ziruolo,** a tal proposito fa presente che, secondo la normativa vigente, dal 2015 i bilanci dei Comuni saranno gravati dalle perdite delle Società partecipate. Precisa che, all'interno della struttura, è stato creato un ufficio adibito al recupero dei crediti e che, sul fronte dei debiti, il CAM S.p.A. è stata la prima società in Abruzzo a ricorrere alla certificazione; ribadisce che altre fonti di risparmio sono rappresentate dal ricorso al mercato libero per l'energia elettrica e dal rinnovamento del parco auto tramite Consip; un ulteriore passaggio, in termini di trasparenza e di parità di trattamento degli utenti, sarà dato dalla ripresa del progetto di installazione dei contatori; Sottolinea la bontà dell'operato dell'Organo di gestione e confida nel fatto che l'opera di ristrutturazione societaria intrapresa unita ad un sempre crescente efficientamento della gestione, portino in futuro il CAM S.p.A., al raggiungimento di un equilibrio di bilancio che scongiuri la necessità di ricorrere alla richiesta di fondi ai Comuni soci e a non gravare sui bilanci di questi ultimi così come evidenziato dal Sindaco di Carsoli.

Il Sindaco di **Cerchio** deposita un intervento scritto che si allega integralmente al presente verbale.

(Alle ore 19:17 entra il Sindaco di Aielli, Di Censo Benedetto, i soci presenti diventano 19, in rappresentanza di n. 424 azioni, pari al 69% del capitale sociale)





Il delegato di Cappadocia sottolinea che da quanto emerge, il CAM S.p.A., per effetto dell'adeguamento tariffario, beneficerà di un recupero di somme pari a circa 10 milioni di euro per i prossimi 5 anni, pertanto di 2 milioni di euro l'anno. Fa presente che, in termini di bilancio, le somme inserite a titolo di crediti sono riportate come certe ma in realtà nessuno può garantire che verranno riscosse; pertanto precisa che se i crediti non sono certi devono essere cancellati dal bilancio. Mentre i debiti, essendo certi, devono essere riportati. Evidenzia la necessità di sganciare la Società dal fattore politico e di metterla in condizione di agire a tutti gli effetti come impresa, con un Piano Industriale, perché in mancanza di questo si rischia di generare ancora più debiti.

(Alle ore 19:30 esce il delegato di Magliano dei Marsi Sig. Pasqualino Di Cristofano, i soci presenti diventano 18, in rappresentanza di n. 404 azioni, pari al 66% del capitale sociale)

Il Sindaco di **Trasacco** fa presente che per precedenti impegni deve abbandonare i lavori assembleari. Esprime il proprio voto favorevole sull'approvazione del bilancio consuntivo 2013 e sui verbali delle sedute precedenti. Accoglie con favore il ritrovato clima di serenità in cui opera l'Assemblea ed evidenzia il fatto che si cominci a capire meglio come operare per il bene della Società. Sul tema dello statuto, fa presente che dal proprio punto di vista va bene sia tornare al modello tradizionale sia restare con il modello dualistico, sottolineando che la cosa importante è che ci sia armonia tra i soci. Alle ore 19:38 abbandona i lavori.

Il Sindaco di Capistrello preannuncia il proprio voto favorevole per l'approvazione del bilancio consuntivo 2013 anche se vorrebbe capire il motivo per il quale non ha provveduto ad approvarlo il C.d.S.. Sottolinea l'impegno dei sindaci per trovare soluzioni in grado di salvare il CAM S.p.A.. Relativamente all'adeguamento tariffario, invoca la convocazione di un'assemblea da parte del C.d.G. per approfondire la tematica e trovare delle soluzioni condivise, perché gli aumenti che ne scaturiranno potrebbero creare dei problemi agli utenti. Si associa all'intervento del sindaco di Carsoli per le preoccupazioni espresse relativamente alle perdite delle società partecipate da riportare sui bilanci dei Comuni soci. Sulla grande mole di evasione ed elusione delle fatture, ritiene che si debbano costituire delle squadre dedite a monitorare il territorio, in modo tale da farle emergere e garantire, da una parte maggiori introiti al CAM e dall'altra equità per tutti gli utenti. Per quanto riguarda le penalizzazioni subite dal CAM S.p.A. in sede di adeguamento tariffario (citate nell'intervento scritto del sindaco Tedeschi) chiede se sia possibile aprire un contraddittorio con l'ATO per recuperare anche quelle somme (pari a circa 2 milioni di euro).





L'A.D. Venturini, a proposito delle penalizzazioni, precisa che l'Autorità può prevedere delle penalità attraverso l'applicazione di una serie di parametri oggettivi (come ad es. la mancata installazione dei contatori); pertanto, fa presente che su quello che viene contestato, esistono dei deficit da parte della Società. Conclude precisando che, dalla differenza tra penalizzazioni e recupero tariffario emerge un credito di circa 10 milioni di euro per il CAM S.p.A.; altre società in Abruzzo, invece, a seguito della verifica dell'Autorità competente, si trovano nella condizione di dover restituire delle somme. Evidenzia, invece, che eventuali recuperi in termini di bilancio, che non "peseranno" sugli utenti, potranno arrivare dalle transazioni con i grandi fornitori (sopravvenienze).

Il Sindaco del Comune di **Luco** premette che intende astenersi dall'approvazione del bilancio consuntivo poiché non c'è allineamento tra il CAM S.p.A. ed il Comune di Luco dei Marsi relativamente al pagamento dei mutui. Si associa il **delegato del Comune di Morino** per le stesse motivazioni.

Esaurita la discussione,

IL PRESIDENTE

pone ai voti la proposta di approvazione del bilancio consuntivo 2013 e

L'ASSEMBLEA

VISTI:

- L'art. 33, c. 1, lettera b dello Statuto del CAM S.p.A.;
- Il parere PRO VERITATE avente ad oggetto: "patrimonio sociale appartenenza degli impianti acquedottistici ex Casmez e relativa iscrizione in bilancio", rimesso agli atti della società CAM S.p.A. dal prof. Mario Damiani, acquisito al protocollo n. 3941 del 29/02/2012;
- Il parere del Dirigente della Giunta Regionale, avv. Sebastiana Parlavecchio, avente ad oggetto: "nota prot. 444 del 10/05/2012";
- II D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
- II D.lgs. 152/2006;
- La Legge Regionale n. 9/2011;
- L'art. 10 (infrastrutture idriche), c. 4, del Regolamento della Legge Regionale n. 9/2011 che





prevede:

"L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 9/2011 a tutela dei Comuni e dei beni del demanio, verifica in particolare le modalità per la corretta intestazione delle infrastrutture idriche di cui alla Legge Regionale 16 settembre 1987, n. 66 (Norme per l'individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla cassa per il Mezzogiorno ed attualmente in gestione provvisoria da parte della Regione ed altri enti) e delle infrastrutture idriche dei Comuni, e la corretta contabilizzazione degli stessi all'interno dei bilanci delle società di gestione del Servizio Idrico Integrato, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi:

- L'art. 10 (infrastrutture idriche), c. 5, del Regolamento della Legge Regionale n. 9/2011 che prevede:
 - "I soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato forniscono all'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, al Commissario Unico Straordinario di cui all'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 9/2011, il quadro esaustivo sull'attuale iscrizione dei beni in bilancio completato da un'analisi e da un piano per la progressiva corretta allocazione contabile dei beni del demanio affidati loro in gestione. Al mancato rispetto di tale obbligo si applica il comma 25 dell'art. 1 della Legge Regionale 9/2011. L'ERSI provvede a definire sulla scorta dei dati forniti una pianificazione delle azioni da compiere per la regolarizzazione dell'intestazione e della gestione dei beni del demanio;
- Il decreto legge 2/2011 che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo del Servizio Idrico Integrato"

VISTI:

- I verbali del Consiglio di Gestione n. 6 del 30/06/2014, n. 7 del 26/09/2014 e n. 8 del 17/10/2014 relativi all'approvazione del progetto di bilancio esercizio 2013;

VISTI gli allegati:

- Bilancio di esercizio 2013;
- Nota integrativa;
- Relazione sulla gestione;
- Relazione del Revisore legale dei conti;
- Il parere positivo dell'ATO 2 Marsicano prot. 624 del 31/10/2014.

Con l'astensione dei Comuni di Luco dei Marsi e di Morino ed il voto favorevole degli altri Comuni presenti espressi per alzata di mano,

DELIBERA





- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di approvare il bilancio di esercizio 2013, costituito dalla seguente documentazione:
- Bilancio di esercizio 2013;
- Nota integrativa;
- Relazione sulla gestione;
- Relazione del Revisore legale dei conti;
- Il parere positivo dell'ATO 2 Marsicano prot. 624 del 31/10/2014.
- 3. Di dare atto che le risultanze finali del bilancio di esercizio 2013 sono le seguenti:
- Totale ricavi € 21.260.820,80;
- Totale costi € 21.236.666,52;
- Risultato netto di esercizio € 24.154,28.

Successivamente, il **Presidente** introduce il primo punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti" e propone di approvare il verbale n. 1 del 04/02/2014, il verbale n. 2 del 05/02/2014 ed il resoconto sommario del 05/02/2014.

L'ASSSEMBLEA

Unanimemente delibera di approvare il verbale n. 1 del 04/02/2014, il verbale n. 2 del 05/02/2014 ed il resoconto sommario del 05/02/2014.

Successivamente il **Presidente** propone di rinviare gli altri punti all'O.d.G. alla prossima seduta assembleare ed invita il C.d.G.; conviene unanime l'Assemblea.

Alle ore 20:08 il **Presidente** dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

(Stefano Di Benedetto)

Il Presidente dell'Assemblea

(Gioyanni Di Pangrazio)

8

INTERVENTO SCRITTO

(Assemblea dei SOCI – CAM SpA DEL 30 Ottobre 2014)

Mi preme prima di tutto dichiarare che sono favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo del CAM SpA.

Ciò detto credo che sia mio obbligo "come socio" far rilevare la tardiva approvazione e riportare all'attenzione dei soci alcune riflessioni.

La prima riflessione è sull'impostazione tecnico/amministrativa e giuridica del Bilancio Consuntivo, così come predisposto dai Responsabili e Dirigenti del CAM Spa, che di fatto conferma l'impostazione sul principio di continuità.

Il Bilancio Consuntivo 2013 chiude con un Utile di Euro 24.154,00.

Nel Bilancio vengono riportate nella parte attiva i recuperi tariffari del 2012 e del 2013 che dovranno essere successivamente fatturati secondo le indicazioni date dall'Autorità D'Ambito. Il valore dei recuperi tariffari è di circa Euro 4 milioni.

Senza rammentare, ma per dovere di trasparenza credo che in questa sede sia doveroso sottolineare il riconoscimento del recupero tariffario, che a mio modo di vedere conferma l'applicazione della Legge e quanto sostenuto e deliberato nel tempo dai Soci del CAM.

Con nota Ex ATO 2 Marsicano Prot. 447/2014 vengono comunicate e definite le modalità di recupero delle partite "pregresse" secondo il mandato conferito all'ATO stesso con Delibera Commissariale nr. 8 del 17 Luglio 2014.

Nella veste di socio e già amministratore di questa società ritengo doveroso sottolineare che la componente tariffaria denominata "Recupero Partite Pregresse" è parte della applicazione del Metodo Tariffario Normalizzato che ha regolato fino all'anno 2011 la determinazione delle tariffe idriche.

Nel Metodo Normalizzato la tariffa idrica era determinata su una previsione di costi ammissibili per le gestioni idriche (costi operativi e investimenti previsionali) ed era quindi soggetta ad una verifica a posteriori, triennale, rispetto ai costi operativi e agli investimenti effettivi. I disallineamenti tra i costi ammissibili previsionali e i costi ammissibili effettivi, nonché rispetto agli effettivi proventi tariffari applicati all'utenza, generava conguagli di cui il Metodo Normalizzato teneva conto (in positivo o in negativo) nella determinazione delle tariffe per gli anni successivi. Tale verifica era denominata "Revisione tariffaria".

Questo meccanismo regolatorio è stato utilizzato dal 1996 al 2011, come parte del calcolo ordinario della tariffa in tutta Italia. Le tariffe applicate nel periodo sopra indicato hanno sempre contenuto una componente di recupero dei disallineamenti degli anni precedenti.

A partire dal 2012 le funzioni di regolazione del servizio idrico sono state trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), che ha introdotto una nuova metodologia tariffaria1.

L'Autorità ha quindi disposto che gli Enti d'Ambito determinassero, entro il 30 giugno 2014 (ove non lo avessero già fatto), in via straordinaria la quantificazione dei disallineamenti tra costi ammissibili revisionati e proventi tariffari (come sopra descritto) fino a tutto il 2011.

Lo scopo di questa disposizione, contenuta nella delibera di approvazione del metodo tariffario 2014-2015, è evidentemente quello di poter partire dal 2012 con il nuovo metodo senza portarsi dietro eventuali partite aperte legate all'applicazione del Metodo Normalizzato.

L'Autorità ha denominato dunque "Partite Pregresse" la quantificazione dei disallineamenti tra costi ammissibili revisionati e proventi tariffari fino a tutto il 2011.

L'Autorità non è entrata nel merito della quantificazione delle partite pregresse, perché relative al periodo precedente la sua competenza. Tuttavia, ha disciplinato le modalità di riparto e di addebito all'utenza. Questo è coerente con il fatto che, verso l'utenza, si tratta di una componente tariffaria 2014 e, pertanto, relativamente alle modalità è soggetta alla disciplina dell'Autorità.

Le disposizioni dell'Autorità hanno stabilito che:

- le componenti tariffarie addebitate all'utenza devono essere calcolate dividendo il conguaglio totale per i metri cubi erogati nell'anno 2012, ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
- le componenti tariffarie delle partite pregresse devono essere evidenziate in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;
- in bolletta va esplicitato il periodo di riferimento delle partite pregresse.

La nota Ex ATO 2 Marsicano sopra richiamata, contiene anche la quantificazione delle penali applicate alla revisione e pari ad € 966.523 (e che nonostante tutto danno un saldo favorevole al CAM di quasi 7 milioni di euro), tenuto conto del punto 3 della determinazione Direttoriale n. 24 del 30 giugno 2014 e che solo adesso posso asseverare dal momento che non ne è stata data o fatta comunicazione al Socio Comune di Cerchio. La nota testualmente recita :

3. di rinviare a successivo atto/deliberazione la eventuale modifica delle partite pregresse qualora, a seguito di audizione del gestore del servizio si rilevino ulteriori dati,....

Alfine di dare un contributo, anche alla luce del fatto che gli attuali Responsabili e Dirigenti del CAM sono gli stessi del periodo preso in esame dalla Nota Ex ATO sopra richiamata, ritengo opportuno che per il riconoscimento tariffario e per le penalità applicate, vengano fatte alcune riflessioni, pur , senza entrare nel merito e nei tecnicismi dell' Atto amministrativo . Rilevo che

- quanto al mancato completamento dell'installazione dei contatori giusta Delibera ATO2 Marsicano n.3 del 18 maggio 2010 contestato, si possono formalmente e e per trasparenza rimettere i SAL approvati - relativi al Contratto d'appalto stipulato a seguito dell'obbligo imposto dall'ATO di "esternalizzare tale attività". Da tali SAL emerge che le installazioni sono state iniziate , certamente dopo il termine assegnato per la gara, e si sono interrotte giusta sospensione - proprio perche' - "al CAM la tariffa non garantiva le sufficienti risorse", dal momento che una parte di quei costi " era pagata da tutti gli utenti e non solo da quelli sprovvisti ". Da quanto riferito a questa Assemblea nel tempo dalla struttura tecnica, credo che non c'è nessun comune ad oggi totalmente sprovvisto di contatori, quanto al 2011 c'era il solo Comune di Capistrello ma non era previsto in gara. (e comunque oggi una buona parte delle utenze è a consumo). Mentre al Comune di Celano, dalle notizie date sempre ai soci e quindi in nostro possesso, ritengo che l'attività come co deciso - dall'ATO e dal Comune è stata sospesa per loro volontà;

- quanto alla mancata attuazione del Piano Industriale 2010, mi stupisce che in alcune comunicazioni dell'ATO " viene rimproverata la totale mancanza di Piano industriale ", mentre adesso ci si ricorda che era stato deliberato: ma ricordo a me stesso, a tutti noi soci, che "QUEL PIANO INDUSTRIALE ipotizzava assunzioni" ed è stato superato, e le ragioni sono contenute negli Atti di questa Assemblea, con l'approvazione così drammatica- del Piano industriale 2013 presentato dall'Allora D.G. con le modifiche apportate in sede di Assemblea.
- mancato rispetto dei limiti di spesa per consulenze ... etc: è a mio parere una affermazione troppo generica senza alcun riferimento né normativo né di merito. Ad ogni buon conto, anche qui chiedo agli attuali Dirigenti (che ripeto sono gli stessi del passato) che in contraddittorio venga verificata nel merito "tecnico/giuridico tale situazione;
- il continuare ad attribuire ad altri ed al CAM, le problematiche connesse alla gestione degli Appalti ex APQ da sempre gestiti dall'ATO è a mio parere stucchevole. Le coperture finanziarie degli APQ erano e sono garantite dai Contributi Regionali a fondo perduto per il 60 o 80% e per una parte dai Mutui accesi presso la CC.DD.PP. direttamente dall'ATO. In altra sede credo sia necessario ed interessante conoscere quei soldi come sono stati spesi, con particolare riguardo alle spese generali, anche alla luce delle recenti direttive della Giunta Regionale, è opportuno (quali soci dell'Ex ATO 2 Marsicano) quanto hanno inciso sull'economia degli appalti ed a chi sono stati assegnate tale risorse.

Quanto alla efficacia, invito tutti noi a riflettere che i "fondi fas ", che <u>PER BUONA</u> <u>PARTE interessano opere già finanziatenel passato, dal momento che dovevano (almeno i depuratori niovi costruiti) essere stati progettati secondo lo studio degli "abitanti/equivalenti" e quindi essere messi in funzione "senza dover ricorrere "ad <u>adequamenti strutturali e/o funzionali"</u>. Ma anche questo argomento credo che dovrà essere esaminato in altra sede, con serenità e trasparenza.</u>

- Inaccettabile a mio parere attribuire e penalizzare " il CAM ", perché ha speso troppo per energia. E' dal 2007 che i soci CAM con formali e costanti deliberazioni assembleare, con incontro ripetuti con la Regione ed i loro rappresentanti, denunciano tale situazione, oggi veniamo "penalizzati/ multati". Rammento ai Sindaci che allora erano presenti ed in particolare al Sindaco di Collelongo A. Salucci, l'Incontro che " la Commissione dei Sindaci , il CAM ed il CUS " fecero in tal senso presso l'assessorato e di cui esistono gli Atti a questa società. Per questo invito "in termini di leale e corretta collaborazione" di riesaminare e rivedere tale situazione;
- sulla questione relativa ai compensi degli amministratori, che nulla ha a che fare con la "revisione tariffaria", non posso per dovere personale e di socio che richiamare tutta la corrispondenza e gli Atti deliberativi formalmente assunti nei modi e termini di legge nel tempo dai soci, oltre che i pareri dettagliatamente e formalmente resi..

sui rimborsi dei mutui ai comuni, giovi semplicemente che: l'importo non era interamente coperto " nelle tariffe deliberate 2006", tant'è che " siamo stati conguagliati". Ma se la matematica non è una opinione non capisco come potevamo regolarmente rimborsare i mutui per i comuni se per gli anni 2009,2010,2011 " il Cam doveva avere il riconoscimento dall'ATO, o meglio, dalle tariffe che avrebbe dovuto riequilibrare oltre 9 milioni (che sono diventati 6.7 milioni sempre tanti, nonostante oltre 2.5 milioni di euro di penalità applicate).

Scusandomi per la lettura, nel chiedere che questo mio intervento vengo integralmente riportato nella discussione odierna, propongo:

- di formalizzare una delegazione dei Sindaci di questa assemblea guidata dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Sindaco di Avezzano Dott. Giovanni Di Pangrazio, unitamente ai nostri rappresentanti Regionali per tutti cito il Presidente del Consiglio Arch. Giuseppe Di Pangrazio, ad aprire un tavolo di confronto con la Regione, su basi di fattiva e vera collaborazione, per poter gestire al meglio tutti i futuri processi amministrativi del servizio idrico integrato nel nostro territorio, anche nell'ottica di una nuova rielaborazione territoriale su scala Provinciale o Regionale;
- che "i ricavi a recupero ", tutti circa 12 milioni di euro- vengano destinati, visto i bilanci interessati al Ripiano delle perdite (questo è un elemento che da coerenza e giustizia di tutti gli atti assembleari nel tempo assunti e formalizzati);
- che quanto all'entrata finanziaria aggiuntiva che si realizzerà " con gli importi aggiuntivi inseriti nelle bollette " a: 1) alle transazioni con i fornitori ed al pagamento alla CC.DD.PP e/o alle banche interessate dalle procedure sui pagamenti derivanti dalla Cosiddetta piattaforma visto che siamo l'unico gestore abruzzese che è stato ammesso, 2) rimborsare i Comuni –.

CONCLUDO evidenziando che nell'ottica di una possibile nuova riforma del settore, diretta ad un migliore servizio, più economico ed efficacie, bisogna tener conto della possibilità (sia anche volontaria) dell'unificazione dei Gestori a livello Provinciale e/o Regionale, questo territorio deve poter recitare IN ABRUZZO quello che merita. Facendo sicuramente memoria anche del passato, sapendo di dover migliorare il futuro. Ciò avendo chiaro senza poter essere smentiti che l'unica società della Regione Abruzzo che è risultata IN REGOLA con l'affidamento in House – alla luce delle verifiche del Ministero dell'Ambiente (anno 2009) e poi della Regione Abruzzo (anno 2010) - è stato il CAM SpA. Quanto pocanzi detto, trova conferma dal fatto che oggi il CAM SpA è l'unica società della Regione Abruzzo accreditata alla Piattaforma del MEF per il riconoscimento dei debiti della Pubblica Amministrazione.

Certo che la Legge attribuisce a tutti "i propri ruoli" nell'attica della condivisione e coesione territoriale, nel lasciare il mio intervento in modo scritto, ringraziando per l'attenzione il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente e l'intero Consiglio di Gestione, oltre che tutti i soci, RIBADISCO ED E SPRIMO IL MIO VOTO FAVOREVOLE.

<u>Allego</u>: Estratto / Sintesi disposizioni del D Lgs 152/06 così come modificato sulla scorta del D.L. Nr. 133 del 12 Settembre 2014 (c.d. Sblocca Italia).

IL SINDACO DI CERCHIO - AQ

Dott. Gianfranco TEDESCHI

Disposizioni del d.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, in materia di servizio idrico integrato, con le modifiche apportate dal d.l. 12 settembre 2014 n. 133, cd. sblocca Italia

. 🖪

di La Redazione Materia: acqua / servizio idrico integrato 30 settembre 2014

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

Vigente al: 30-9-2014

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

art. 124

(criteri generali)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

- 2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
- 3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.
- 4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.
- 5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali e' definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformita' all'autorizzazione rilasciata dall'ente di governo dell'ambito.
- 6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
- 7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero *all'ente di governo dell'ambito* se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro

novanta giorni dalla ricezione della domanda.

8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacita' di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformita' alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. La medesima Autorita, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita' sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata la compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.

- 2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
- a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicita' della gestione;

- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
- 2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualita' del servizio all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle citta' metropolitane.
- 3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

art.148

articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal d.l. 29 dicembre 2011, n. 216

(piano d'ambito)

- 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, *l'ente di governo dell'ambito* provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti:
- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.
- 2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
- 3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
- 4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso e' integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi' come redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
- 5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
- 6. Il piano d'ambito e' trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti puo' notificare *all'ente di governo dell'ambito*, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli

interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

art.149-bis

(Affidamento del servizio).

- 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
- 2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

art.150

articolo abrogato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133

art.151

(rapporti tra *ente di governo dell'ambito* e soggetti gestori del servizio idrico integrato)

- 1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:
- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilita' di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito;
- c) l'obbligo del raggiungimento *e gli strumenti per assicurare il mantenimento* dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- e) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate *dall'ente di governo dell'ambito* e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
- f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
- g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
- h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;
- i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che *l'ente di governo dell'ambito* ha facolta' di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione *all'ente di governo dell'ambito* del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarita' nell'erogazione del servizio, nonche' l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita', in conformita' con le prescrizioni dell'Autorita' medesima;
- m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonche' la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
- p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore.

- 3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformita' alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.
- 4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale e finanziario di esecuzione.
- 5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
- 6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.

7. comma soppresso dal d.l 12 settembre 2014, n. 133)

8. Le societa' concessionarie del servizio idrico integrato, nonche' le societa' miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facolta' di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento e' offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

art.152

(poteri di controllo e sostitutivi)

- 1. *l'ente di governo dell'ambito* ha facolta' di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
- 2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, *l'ente di governo dell'ambito* interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalita' a suo carico, nonche' il potere di risoluzione e di revoca, *l'ente di governo dell'ambito*, previa diffida, puo' sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

- 3. Qualora *l'ente di governo dell'ambito* non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario "ad acta".
- 4. *l'ente di governo dell'ambito* con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.

art.153

(dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

- 1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale.
- 2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

art.154

(tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed e' determinata tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di

gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di funzionamento *dell'ente di governo dell'ambito*, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

- 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.
- 3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresi' riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
- 4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
- 5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
- 6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonche' per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
- 7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

art.155

- 1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore e' tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'ente di governo dell'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non e' dovuta se l'utente e' dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito.
- 2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni gia' provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.
- 3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
- 4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
- 5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo e' determinata sulla base della qualita' e della quantita' delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la possibilita' di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito.
- 6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e' ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o gia' usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantita' di acqua riutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate.

art.156

(riscossione della tariffa)

1. La tariffa e' riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore del

servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

- 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo *dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico*, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
- 3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi' essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.

art.157

(opere di adeguamento del servizio idrico)

1. Gli enti locali hanno facolta' di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone gia' urbanizzate, previo parere di compatibilita' con il piano d'ambito reso *dall'ente di governo dell'ambito* e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

art.158

(opere e interventi per il trasferimento di acqua)

- 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorita' di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalita' di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorita' di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.
- 2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del *Ministro* dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonche' l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.

art.158-bis

(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante)

- 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
- 2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
- 3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

art. 172

(gestioni esistenti)

1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non

abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

- 2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
- 3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.
- 4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico

dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale.

- 5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla convenzione.
- 6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.